



# TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Decreto n.

63  
12

del 5 LUG. 2012

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- premesso che era divenuto indispensabile per l'Ufficio dotarsi di un documento che consentisse il corretto e sereno svolgimento dell'udienza civile;
- premesso che dall'incontro delle diverse figure professionali impegnate nello svolgimento del processo, Giudice ed Avvocatura, si è pervenuto in data 5 luglio 2012 alla sottoscrizione del " Protocollo per la gestione delle udienze monocratiche e collegiali ", da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, del Presidente della Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Benevento e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- tanto premesso

## DISPONE

l'attuazione nei giudizi civili monocratici e collegiali delle disposizioni contenute nel predetto "Protocollo per la gestione delle udienze monocratiche e collegiali", a far data dal giorno 5 luglio 2012.

Si comunichi :

Magistrati - settore civile

Consiglio Ordine Avvocati

Direttori Amministrativi

Personale sede centrale e sedi distaccate - settore civile



Il Presidente del Tribunale  
(dr. Rocco CARBONE)



## Protocollo delle udienze civili nel circondario del Tribunale di Benevento

### Premessa

Il protocollo per la gestione delle udienze è uno strumento operativo che si fonda sulla individuazione di un insieme di regole per la gestione della organizzazione delle udienze, condivise da tutte le categorie interessate, in un'ottica di corresponsabilità di Avvocati, Giudici e Cancellerie rispetto alla realizzazione del giusto processo di "durata ragionevole" (art. 111 Cost.); individuando e valorizzando sia norme di comportamento utili ai fini di una maggiore celerità e razionalità del contraddittorio, sia prassi organizzative relative anche all'utilizzo di strumenti informatici, idonee ad una efficace gestione del processo.

### Art. 1

In occasione delle iscrizioni delle cause a ruolo e al primo atto di costituzione in giudizio, che gli avvocati eseguiranno mediante codici a barre, i difensori avranno cura di compilare compiutamente ed esattamente i relativi moduli. In particolare presteranno attenzione nell'indicare correttamente l'esatto valore della causa ex art.10 e segg. c.p.c., i propri dati fiscali unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, oltre al codice fiscale ed all'indirizzo di tutte le parti, con puntualizzazione precisa dell'oggetto principale della controversia accompagnata dalla codificazione relativa. In caso di pluralità di parti (attori/ricorrenti -



convenuti/resistenti), i loro nominativi andranno elencati nell'atto in ordine alfabetico.

Del pari, per ogni altra parte che si costituisce in giudizio il difensore dovrà ugualmente indicare correttamente sia i propri dati fiscali (indirizzo, fax posta elettronica) che quelli della parte stessa.

La precisa indicazione dei dati è importante sia a fini statistici sia per l'assegnazione della causa alla sezione o al Giudice competente, secondo le tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari; indicazioni scorrette comportano dilazioni inutili, con ritardi nella fissazione della prima udienza.

In ogni fase di assegnazione del procedimento si procederà d'ufficio al controllo della corretta individuazione dell'oggetto della causa.

La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo al giudice istruttore subito dopo la sua designazione, sì da consentirgli l'esame tempestivo degli atti.

In attesa dell'attivazione del sistema di assegnazione automatica del Giudice all'atto dell'iscrizione a ruolo, in presenza di dati completi e corretti, l'assegnazione alla sezione ed la designazione del Giudice avverrà nei tempi previsti ex art. 168 bis comma II c.p.c. da parte del Presidente di Sezione secondo i criteri tabellarmente previsti.

## **Art. 2**

Le aule di udienza sono aperte alle ore 09:20. Per quest'ora devono essere disponibili in aula tutti i fascicoli delle cause da trattare, sì da permetterne la consultazione agli avvocati interessati, alla presenza del cancelliere di udienza o di diverso dipendente amministrativo incaricato dal cancelliere responsabile della sezione o del settore.

Le udienze hanno inizio alle ore 09:30.


I cosiddetti rinvii tecnici, in particolare i rinvii ex art. 183 c.p.c., verranno resi noti dal cancelliere all'apertura dell'udienza.

### **Art. 3**

Per ciascuna udienza, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dal comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c, sarà fissato, compatibilmente con il carico dei ruoli, un numero massimo di cause tale da consentirne una gestione decorosa ed effettiva. La lunghezza dei rinvii sarà commisurata al numero massimo dei procedimenti da trattare in ciascuna udienza e possibilmente al rispetto del criterio oggetto di elaborazione giurisprudenziale in tema di Legge Pinto, secondo cui, per riconoscersi ragionevole durata di un procedimento civile, è necessario che nell'arco di un anno intervengano almeno tre udienze di sua trattazione.

Nella fissazione delle udienze di rinvio, e quindi nella trattazione delle cause in ciascuna udienza, si darà tendenzialmente la priorità alle cause di maggiore anzianità di ruolo.

Con riferimento alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 148/2011, i giudici della sezione cureranno la predisposizione in udienza, insieme alle parti, del calendario del processo ex art. 81 bis dip. Att. cpc come modificato dall'art. 1 ter L. 148/2011 cit. all'atto della emissione dei provvedimenti istruttori (anche all'esito della eventuale concessione dei termini ex art. 183/6 cpc), concentrando - in caso di emissione di ordinanza fuori udienza ex art. 183/7 cpc - possibilmente in date prefissate la prima assunzione di mezzi di prova (ex art. 184 c.p.c.) al fine di predisporre con le parti

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

il predetto calendario.



#### **Art. 4**

Le udienze sono organizzate per fasce orarie omogenee, secondo le tipologie di attività processuali, nel senso che per ciascuna causa o ciascun gruppo di cause è fissato un orario di trattazione.

Le fasce orarie iniziali - indicativamente comprese nei primi novanta minuti dall'orario tabellare di inizio dell'udienza stessa (09:30 - 11:00) - saranno riservate alla trattazione delle cause fissate per la prima comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 180 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze fissate ai sensi del sesto comma dell'articolo 183 del c.p.c.; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, ecc.).

Le fasce orarie successive (dalle ore 11.00 in poi) saranno riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (ad esempio conferimenti incarichi, prova per testi, audizione parte, discussioni di procedimenti cautelari e possessori).

Le cancellerie hanno l'onere di fornire agli utenti adeguata conoscenza delle aule di udienza dei vari giudici.

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, potranno essere fissate, con adeguato preavviso, le udienze straordinarie in giorni e/o ad orari diversi da quelli stabiliti dal calendario

Handwritten signatures and a checkmark. There are two distinct signatures in black ink, followed by a large checkmark.

giudiziario per il singolo magistrato, compatibilmente con gli impegni dei difensori, le esigenze della cancelleria, gli orari di apertura e di sicurezza dell'Ufficio.

Per la sezione lavoro, le udienze di effettiva discussione delle cause saranno preventivamente concordate tra il magistrato e l'avvocato.

#### **Art. 5**


In caso di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore depositerà il proprio fascicolo prima della effettiva trattazione.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il difensore dell'opposto avrà cura di allegare, contestualmente alla costituzione, anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

Nella ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ciascun avvocato dell'ammesso al beneficio ne darà conferma nel primo atto difensivo, producendo in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornendo ogni altro elemento utile per eventuali verifiche successive.

#### **Art. 6**

I giudici e i difensori porranno massima cura, in particolar modo per le udienze straordinarie, nel rispetto degli orari di inizio della udienza e della trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.





Se nel corso dell'udienza si verifichi uno slittamento significativo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa. In tal caso renderà disponibili i fascicoli delle cause immediatamente successive, per consentire l'inizio delle verbalizzazioni.

In ipotesi di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data e, per la trattazione delle cause già fissate, provvederà ad organizzare la propria sostituzione, nel rispetto delle previsioni tabellari, invitando la cancelleria, ove i tempi lo consentano di darne comunicazione preventiva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sarà prestabilito un sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici professionali con G.O.T., i quali assicureranno l'espletamento delle incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici; provvedimenti urgenti; fissazione di adempimenti "di routine").

Se la sostituzione non è possibile, il giudice disporrà il rinvio della udienza, contenendo il rinvio in tempi ravvicinati (nel termine di trenta giorni). La notizia del rinvio verrà resa pubblica tempestivamente con avviso esposto al pubblico nella cancelleria, alla porta dell'aula di udienza e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**Art. 7**

All'udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente non prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

7


In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di prima comparizione o di trattazione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo (e dichiarazione di estinzione del processo per i giudizi istaurati dal 25/06/2008) ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c, sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione del procedimento e in ogni caso al termine dell'udienza.

In caso di mancata presenza all'orario fissato, senza giustificazione, di una sola delle parti, il giudice terrà conto delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, della disponibilità allo spostamento dell'orario od anche della data della stessa udienza (offerta dalle parti presenti dello stesso procedimento e dalle parti di altre cause), dello stato e delle caratteristiche della causa, per decidere se procedere comunque alla trattazione della stessa o disporre rinvio di orario o di data.

Se nel corso dell'udienza i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, se sia possibile, altrimenti al termine dell'udienza; in tale ultima ipotesi, in caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati o del CTU convocato a trattarsi sino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

#### **Art. 8**

In caso di impedimento a comparire personalmente all'udienza, il procuratore costituito avrà cura di garantire la presenza di un sostituto processuale, regolarmente nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge professionale, ovvero di un collega munito di regolare delega, che sia a conoscenza degli atti e degli

The page concludes with three handwritten marks: a signature on the left, a second signature in the middle, and a large checkmark on the right.



adempimenti da compiere nel corso dell'udienza per consentire un'effettiva trattazione della causa.

I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti e per specifici, documentati motivi.

Nel caso in cui le richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio. Ove possibile, si ricorrerà alla sospensione volontaria del processo prevista dall'articolo 296 del c.p.c. In caso contrario, saranno espletati gli adempimenti processuali non impediti dalla pendenza delle trattative (es. fissazione dei termini di cui agli articoli 183/5 o 184 del codice di procedura civile, ovvero fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ove non siano possibili o prevedibili ulteriori richieste istruttorie).

Nei verbale dovrà darsi atto delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per la esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattare in udienza.

#### **Art. 9**

Tutte le udienze, ad eccezione di quelle da tenersi in camera di consiglio, saranno tenute, compatibilmente con la disponibilità delle aule, al primo piano del Palazzo di Giustizia, con affissione del relativo prospetto settimanale alle porte delle aule di udienza.

Il giudice, coadiuvato dal P.M. (nei casi in cui interviene), dal personale amministrativo operante, dai difensori, assicurerà particolare cura nell'adempimento di sua competenza, di far svolgere le udienze in maniera corretta, regolare, non confusa, in linea con il rilievo della funzione giurisdizionale esercitata.

In particolare, nell'esame delle parti, nella escussione dei testimoni, nell'affidamento degli incarichi peritali, tenendo presente la controversia trattata, sarà garantita la necessaria riservatezza, in rispetto del disposto dell'art. 84 delle Norme di Attuazione del c.p.c..

Le cause saranno chiamate dal giudice nell'ordine di presentazione dei relativi fascicoli e gli avvocati si avvicineranno al giudice solo al momento della trattazione delle cause in cui sono costituiti.

I procedimenti camerale collegiali sono trattati con presenza in aula soltanto dei difensori e delle parti del procedimento trattato.

La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà preferibilmente con strumenti informatici, sotto la direzione del giudice, e ad opera di un cancelliere, ove possibile.

In caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare servizio di verbalizzazione sia tradizionale sia con strumenti informatici, la verbalizzazione potrà essere eseguita dai difensori o dai loro sostituti, in contraddittorio.

La verbalizzazione deve essere tendenzialmente sintetica, ma contenente tutte le istanze delle parti. Sono ammessi fogli di deduzione dattiloscritti da allegare al verbale di udienza, sempreché improntati alla massima sintesi.



## Art. 10

L'udienza ex art. 183 c.p.c. costituirà occasione di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, per la delimitazione del thema decidendum e di quello probandum, con emersione delle questioni rilevabili di ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

I difensori si formuleranno e/o riformuleranno in modo unitario le istanze di prova nelle memorie istruttorie, le quali dovranno contenere una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori, evitando, per una maggiore univocità, sia rinvii a precedenti atti di causa che il riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che", evitando, infine, che i capitoli possano contenere al loro interno la formulazione di valutazioni oltre che di fatti. I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni con relativi dati anagrafici (indirizzo, residenza ecc) per ogni capitolo di prova. Il giudice indicherà il numero dei testi da assumere per ciascuna udienza prevedendo un tempo adeguato per la loro escussione, lasciando facoltà di scelta dei nominativi dei testi alla parte interessata.

I termini di cui al comma 6 dell'art. 183 dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza dovesse essere rinviata.

Se le parti non chiedano i termini di cui all'art. 183 co. 6, la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione ed all'esito il giudice potrà provvedere sulla ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando l'udienza successiva per l'assunzione delle prove.

In caso di richiesta dei termini di cui all'art. 183 co.6, il giudice con l'ordinanza prevista dallo stesso comma, fisserà l'udienza per la discussione sulla ammissione dei mezzi di prova.


Il provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, co.6, cp.c. deve contenere l'espressa autorizzazione ai procuratori delle parti di ritirare i rispettivi fascicoli dieci giorni prima della scadenza di ciascun termine, invitando l'Avvocato al rideposito entro il giorno di scadenza. Tanto consentirà la rituale formazione del fascicolo di parte da depositare in cancelleria.

Le parti concordano che nel caso in cui il termine per il deposito e/o della seconda memoria ex art. 183, 6 c, cada nelle giornate di sabato o di domenica e debba quindi intendersi prorogato al lunedì successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il computo della scadenza dei termini per le successive memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. andrà calcolato con decorrenza dal termine della precedente memoria come sopra prorogato.

I giudici e gli avvocati avranno cura di assicurare la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio a seguito di una preventiva conoscenza della causa; in tal modo il giudice potrà esercitare fruttuosamente i poteri di cui al terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile cosicché sarà effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

#### **Art. 11**

I difensori avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni nel rispetto dei termini previsti dal c.p.c.. L'intimazione dovrà indicare con precisione l'indirizzo





per esteso dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza, la fascia oraria fissata per la escussione dei testi, il giudice, l'aula e il giorno, nonché l'avvertimento al testimone della opportunità di comunicare, a chi ha provveduto alla citazione, l'impossibilità a comparire. L'assunzione delle prove orali sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Il giudice e i difensori assicureranno la riservatezza dell'assunzione delle prove orali. I difensori avranno cura di preavvisare tempestivamente, il giudice e le controparti ove siano in anticipo a conoscenza che taluno dei testi o le parti non compariranno all'udienza fissata per la loro audizione.

#### **ART. 12**

Nella richiesta di consulenza tecnica il difensore formulerà proposta di quesito. I difensori delle altre parti nelle loro memorie istruttorie formuleranno pareri di contrarietà, modifica o integrazione del quesito.

Nell'ordinanza ammissiva il giudice provvederà a formulare i quesiti da porre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e l'integrazione degli stessi quesiti all'udienza di comparizione del perito e di affidamento a lui dell'incarico.

I quesiti saranno definitivamente puntualizzati all'udienza di affidamento dell'incarico al CTU e di suo giuramento.

Nel verbale di affidamento dell'incarico, redatto eventualmente secondo uno schema tipo, sarà indicato l'inizio delle operazioni peritali, nonché il termine concesso al CTU per il deposito della relazione di perizia decorrente dall'inizio delle operazioni. Inoltre saranno avvisate le parti della facoltà di nominare consulenti di parte sino all'inizio delle operazioni, consulenti che, se ritualmente e




tempestivamente nominati, potranno partecipare al medesimo inizio. Inoltre darà incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite, disciplinerà il sub-procedimento di consulenza, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 195 c.p.c..

Il Giudice disporrà che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico. In alternativa, fermo restando l'obbligo di deposito dell'originale della relazione, potrà trasmettere per e-mail la copia della relazione con i relativi allegati ai difensori allegando all'originale della relazione la stampa della e-mail.

Il CTU sarà inoltre autorizzato a ritirare fascicoli di parte, che dovranno essere restituiti insieme al deposito della perizia ed eventualmente ad avvalersi di collaboratori di sua fiducia per l'espletamento di attività meramente esecutive, nonché a verifiche, accertamenti, richieste di documentazione presso enti pubblici.

Il giudice, dopo l'affidamento dell'incarico al CTU, fisserà l'udienza successiva di trattazione della causa a distanza congrua dalla data stabilita per il deposito della perizia, sì da permettere alle parti di prendere compiuta contezza della consulenza e quindi di dedurre con cognizione all'udienza fissata. In caso di ammissione di consulenza con provvedimento emesso fuori udienza, l'ordinanza dovrà essere comunicata per intero alle parti ed al CTU.

Il Giudice valuterà il comportamento del CTU che non compaia all'udienza per l'affidamento dell'incarico, senza giustificato e/o documentato motivo, ai fini di un'eventuale sostituzione dello stesso anche a richiesta di parte.



Nella liquidazione del compenso del c.t.u. si terrà conto, a norma dell'art. 52 II comma, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) degli eventuali ritardi nel deposito della relazione, fatto salvo il caso delle eventuali proroghe del termine inizialmente fissato che siano state richieste prima della scadenza di detto termine, sulla base di giustificati motivi, e che siano state concesse dal giudice.

### **Art. 13**

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in rispetto della previsione dell'art.74 delle Norme di Attuazione del c.p.c, con sezioni separate per atti e documenti, distinta e numerazione che deve trovare riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.

In caso di produzione di documenti in udienza se ne darà atto a verbale, con indicazione specifica degli estremi identificativi di ciascun documento e annotazione sull'indice del fascicolo di parte.

Gli atti del fascicolo di ufficio saranno inseriti progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine dal cancellerie. Difensori e giudice avranno cura di non modificare l'ordine durante la consultazione del fascicolo.

In caso di produzione di documenti, successiva all'iscrizione a ruolo, il difensore depositante, nel rispetto del dovere di correttezza professionale, depositerà copia cartacea o ottica per tutti i difensori costituiti in giudizio, ovvero ne invierà copia elettronica ai medesimi. Qualora l'adempimento dovesse essere eccessivamente gravoso il difensore, informandone i colleghi , si impegnerà a tenere nel proprio

studio a disposizione delle controparti copia dei documenti prodotti, affinché le stesse possano estrarne copia a propria cura.


I provvedimenti sono sottoscritti dal giudice con grafia leggibile, salvo il caso di apposizione di timbro comprendente la indicazione del nominativo del giudice.

#### **Art. 14**

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia per gli altri avvocati e contenenti soltanto le conclusioni definitive), da allegare al verbale; le conclusioni devono essere precisate per esteso e comprendere i dati anagrafico-fiscali delle parti ed eventuali dati catastali. Il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni consentirà una più celere redazione della sentenza, con riduzione dei tempi di deposito della stessa. In caso di mancato deposito del foglio delle conclusioni, ai difensori potrà essere richiesto di riportare a verbale con esattezza e definitività le conclusioni precisate, non ricorrendo ad espressioni generali di rimando agli atti precedenti.

Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato avrà cura di trasmettere al giudice, che ne faccia eventualmente espressa richiesta, gli atti e le conclusioni precisate, unitamente a copia di tutti i propri scritti difensivi, anche su supporto informatico; in caso di contrasto tra testo scritto e testo risultante da supporto digitale, prevale il primo.

Il giudice avrà cura di fissare a breve termine la nuova udienza di conclusione per le cause che, già riservate a sentenza, siano state rimesse sul ruolo per esigenze istruttorie.





Il magistrato negli atti che definiscono il giudizio, qualora abbia riscontrato un aumento del valore della controversia, difforme dalla dichiarazione iniziale, disporrà che la cancelleria, competente alla pubblicazione del relativo provvedimento, effettui anche la riscossione del contributo unificato integrativo.

#### **Art. 15**

Nonostante l'attivazione del sistema di comunicazione tramite "posta elettronica certificata", le parti concordano sulla necessità, per la migliore fruizione del servizio, che i difensori indichino sempre, nell'atto di costituzione in giudizio, il proprio numero di fax e l'indirizzo e-mail ai quali desiderano ricevere le comunicazioni di cancelleria nel corso del procedimento, nonché a provvedere a dare immediata comunicazione di ogni variazione dei dati suddetti.

Nei casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica (sistema ormai utilizzabile solo in via residuale), i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo, entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'indirizzo e-mail o al numero di fax, che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

I difensori che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di fax presso cui ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria avranno cura di garantire che l'apparecchio fax ricevente sia acceso e regolarmente funzionante durante l'orario di apertura del proprio studio professionale dal lunedì al venerdì.

Nel caso di comunicazione degli avvisi mediante fax o e-mail, la cancelleria avrà cura di comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo, specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

Si auspica un ampio ricorso dei difensori al sistema Polisweb tramite smart card da studio, al fine di limitare gli accessi nelle cancellerie ed avere in tempo reale le informazioni relative ai procedimenti nei quali sono rispettivamente costituiti (tenendo conto che ormai tutti gli uffici di cancelleria provvedono alla scansione dei provvedimenti in formato pdf per la successiva allegazione al fascicolo processuale informatico, offrendo in tal modo la possibilità ai difensori costituiti di consultare gli atti in tempo reale).

L'inserimento dei dati nel sistema informatico Polisweb sarà curato con la massima tempestività possibile dalle cancellerie, in modo che la consultazione dei registri informatici dia risultati utili per i difensori.


Il legale domiciliatario potrà accedere al sistema informatico Polisweb solo depositando delega del difensore che lo abilita ad esercitare in sua vece i diritti di accesso al fascicolo.

La cancelleria assicurerà il completo inserimento nel sistema Polisweb di tutti i difensori, anche in caso di mandato congiunto.

#### **Art. 16**

Il giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatessse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatessse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.





gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.

Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza all'avvocata o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.

Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.

5 LUG. 2012

Benevento, .....

Il Presidente del Tribunale

Dr. Rocco Carbone

Il Presidente della Sezione Civile

Dr. Michele Monteleone

Il Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Avv. Camillo Cancellario

